

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, RIZZI, CUOJATI*Presentata il 4 marzo 1981*

Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, terzo comma, della legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, riguardante la proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sottoponiamo alla vostra attenzione ed approvazione questa proposta di legge d'interpretazione autentica intesa ad eliminare qualsiasi dubbio - oltre che ogni apprensione tra gli interessati - circa la corretta applicazione dell'articolo 1-bis della legge 19 febbraio 1979, n. 52, nei riguardi dei colonnelli e dei generali cessati dalla posizione di ARQ (aspettativa per riduzione dei quadri), ovvero cessati dal servizio permanente a domanda ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, oppure del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge.

1. — Com'è a voi noto, intorno all'anno 1970 le tre Forze armate si trova-

rono a dover dare attuazione all'articolo 16-quater della legge 13 marzo 1968, n. 249 sulla dirigenza. Si trattò, in concreto, di dover adottare forzose e dolorose riduzioni numeriche nei gradi di colonnello e di generale.

Vi si provvide con legge 10 dicembre 1973, n. 804 (cosiddetta « legge sulla dirigenza militare »). Fu fissato, per gli alti gradi, un ferreo « numero chiuso », ridotto ai minimi termini.

Per i colonnelli e i generali che, senza colpa, non poterono essere compresi nel numero chiuso, si stabilì (articolo 7):

a) una posizione di ARQ della durata massima di 2 anni con trattamento economico ridotto ai 4/5;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) in alternativa, la facoltà di cessare dal servizio permanente a domanda.

Per i colonnelli e i generali che avevano già conseguito la promozione nella posizione « a disposizione » o che l'avessero conseguita successivamente in virtù di norme transitorie, si stabilì (articolo 17):

a') la permanenza in servizio sino al 31 dicembre 1978;

b') il collocamento in ARQ dal 1° gennaio 1979 sino al raggiungimento del limite d'età, con trattamento economico ridotto ai 4/5;

c') in alternativa, la facoltà di cessare dal servizio permanente a domanda, anche prima del 31 dicembre 1978.

Per tutti quanti indistintamente i colonnelli e i generali di cui sopra, fu stabilito:

a'') trattamento di quiescenza spettante in base al trattamento economico intero;

b'') piena validità, ai fini di pensione e di buonuscita, del segmento temporale intercorrente tra la data di cessazione dal servizio e quella di raggiungimento dei limiti d'età.

2. — Negli ultimi mesi del 1978, la criticissima (dovremmo dire: penosissima) situazione degli ufficiali « sfollandi », a lungo dibattuta sulla stampa nazionale ed in numerosi convegni, fu attentamente e benignamente riconsiderata. La difesa presentò un organico disegno di legge il cui iter subì ritardi, sicché fu scavalcato dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, con cui il termine del 31 dicembre 1978 fu fatto slittare al 31 marzo 1979.

Tale provvedimento di necessità e urgenza fu convertito, con modificazioni, in legge 19 febbraio 1979, n. 52, che stabilì, a favore del personale interessato, questi nuovi, ulteriori diritti:

a) per gli ufficiali in ARQ: aumento dai 4/5 ai 9/10 dello stipendio, dell'indennità di funzione e dell'indennità d'impiego

operativo; indennità integrativa speciale e aggiunta di famiglia in misura intera;

b) attribuzione — tanto agli ufficiali cessati dall'ARQ quanto a quelli cessati dal servizio permanente a domanda (per articoli 7 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804) — di quanto segue « in aggiunta a qualsiasi trattamento » già spettante a norma di detta legge n. 804:

trattamento pensionistico e indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite d'età, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio;

indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288;

c) possibilità di trattenimento in servizio a domanda (alcuni colonnelli e generali sono stati infatti trattenuti), entro i limiti del numero chiuso.

Le norme di cui sopra, apportatrici di diritti aggiuntivi (non sostitutivi) di quelli attribuiti dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 (ripetesi: articoli 7 e 17), sono chiare, sicché non dovrebbero originare dubbi interpretativi.

In particolare, non vi può essere dubbio (cfr. lettera b) sul fatto che ai colonnelli e ai generali sfollati con variabile anticipo rispetto ai limiti d'età, spettino la pensione vitalizia e la buonuscita computate sugli stipendi che ad essi sarebbero spettati il giorno di raggiungimento del limite d'età e che durante il segmento temporale intercorrente tra la data di sfollamento e il limite d'età, la pensione debba restare agganciata, debba cioè essere aumentata (riliquidata) se in tal periodo si verificano aumenti stipendiali per i colleghi in attività di servizio (com'è accaduto, ad esempio, con legge 11 luglio 1980, n. 312).

3. — Nella pratica applicazione della legge 19 febbraio 1979, n. 52, tutto è filato liscio, tranne che per i trattamenti di cui alla lettera b) (pensione e buonuscita); la Direzione generale pensioni del Ministe-

ro della difesa ha, infatti, mostrato di non voler accedere al riconoscimento dei diritti di legge; secondo detta Direzione generale, per l'arco di tempo più sopra citato gli ufficiali sfollati hanno diritto agli aumenti periodici biennali e a niente altro.

È sorprendente l'atteggiamento di resistenza di Difensioni, la quale evidentemente sembra non tener conto dello spirito e della lettera della legge 19 febbraio 1979, n. 52.

Il provvedimento, per le vicende che lo precedettero, è di per sé un atto di ripensamento e di riparazione, che mosse il Governo a proporlo e il Parlamento ad approvarlo, con il chiaro intento di attenuare il danno d'ordine materiale e morale che stava per essere inflitto a un gruppo di benemeriti e incolpevoli ufficiali.

Detto questo sulla *ratio*, c'è da dire che se il legislatore avesse voluto limitarsi — come ha opinato Difensioni — ad attribuire unicamente gli scatti di stipendio, non avrebbe usato locuzioni come le seguenti: « in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante », oppure « compresi gli aumenti periodici biennali », ecc.

4. — Insomma la legge 19 febbraio 1979, n. 52, dovendo regolare delicate que-

stioni di prematuro allontanamento dal servizio, di blocco di carriere, ecc. doveva logicamente caratterizzarsi come legge chiaramente agevolativa, che comunque non ha concesso niente di eccezionale.

Le norme di detta legge ben si armonizzano infatti con quelle della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (la integrano e la completano), con i canoni della pensionistica, nel senso che danno applicazione al secolare istituto della riliquidazione; stabiliscono, infine, un trattamento economico ben equilibrato per chi ha scelto, rispettivamente, di transitare in ARQ (stipendio ridotto ai 9/10) che come è noto non comporta presenza in servizio, e per chi è stato obbligato al prepensionamento o si è indotto a chiederlo.

In conclusione, le norme della legge n. 52 rappresentano un temperamento di effetti che, come si è detto, sul piano morale e materiale sarebbero stati tragici per gli interessati e per le famiglie.

Per tutto quanto sopra rappresentato, i proponenti confidano che la presente proposta di legge d'interpretazione autentica — che ripete con parole quasi uguali ma più esplicite le statuizioni poste con articolo 1-*bis*, terzo comma, della legge n. 52 del 1979 — sia approvata con la sollecitudine che il caso richiede.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nel terzo comma dell'articolo 1-*bis* della legge 19 febbraio 1979, n. 52, l'espressione « Agli ufficiali che cessano dalla posizione ecc. » deve interpretarsi nel senso che la norma va applicata anche agli ufficiali cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge stessa; nello stesso comma l'espressione « il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, ecc. » deve interpretarsi nel senso che detto trattamento resta collegato, fino al raggiungimento del limite di età, agli assegni di attività che gli stessi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio fino a detto limite con conseguente diritto alla riliquidazione ogni qualvolta si verificano variazioni agli assegni di attività pensionabili.